



Legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51

Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio

Art. I

1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in conformità ai principi dell'articolo 45 dello Statuto, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile) e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne, la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese e società, anche cooperative, di produzione e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio attraverso la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge e/o attraverso l'integrazione, sotto forma di cofinanziamento, di risorse statali, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e relative disposizioni attuative.



Legge regionale 07 agosto 1998, n. 36

Interventi della Regione per il pluralismo culturale e dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. I

1. La Regione, con la presente legge, contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.
2. A tal fine la Regione, oltre a favorire una capillare e diffusa conoscenza della realtà sociale e culturale del territorio regionale, nonché la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove forme di comunicazione diffusa e tecnologicamente avanzata, che con-

sentano ai diversi soggetti operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere alla determinazione dei criteri di indirizzo dell'attività legislativa e della programmazione regionale.
3. La Regione, anche attraverso l'apporto di incentivi economici, considera prioritario agevolare la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, stimoli la qualificazione e l'efficienza delle imprese regionali e locali di informazione.



Legge regionale 06 ottobre 1998, n. 45

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)

Art. I

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso la definizione e la realizzazione di un sistema regionale permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 ed in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione provvede a:
a) istituire l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA;
b) coordinare le attività dell'ARPA con quelle degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate aziende USL e con quelle dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 2

1. E' istituita l'ARPA quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.
2. L'ARPA svolge le attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale di cui all'articolo 01 del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle aziende USL. Svolge, altresì, le ulteriori attività tecniche indicate dall'articolo 3.
3. L'ARPA esercita le attività di cui al comma 2 nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici. L'ARPA ha sede in Rieti.



Legge regionale 06 agosto 1999, n. 14

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo

Art. I

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

Discorso del santo padre agli amministratori della Regione Lazio, del comune di Roma e della provincia di Roma (13 gennaio 2000)

Rivolgo il mio cordiale saluto al Presidente della Regione Lazio, Onorevole Piero Badaloni, al Sindaco di Roma, Onorevole Francesco Rutelli, ed al Presidente della Provincia di Roma, Onorevole Silvano Moffa. Li ringrazio di cuore per le cortesi espressioni che hanno voluto indirizzarmi a nome delle Amministrazioni da loro guidate. Con essi saluto i Presidenti delle rispettive Assemblee Consiliari e tutti voi qui presenti. [...] Il grande Anno Santo del Duemila è iniziato felicemente! L'apertura della Porta Santa e gli altri primi appuntamenti giubilari, appena celebrati, hanno richiamato a Roma schiere di pellegrini che, insieme a tantissimi Romani, hanno vissuto in questa città, unica al mondo, la gioia di celebrare il bimillesimo an-

2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.



Legge regionale 06 ottobre 1997, n. 29

Norme in materia di aree naturali protette regionali

Art. I

1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfo-



logiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali protette, nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria.
3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità.

buo cordiale e disinteressato delle Comunità cristiane di Roma e del Lazio alla crescita della Città, della Provincia e della Regione, affido al Signore nella preghiera ogni vostro progetto e proposito di bene. Maria, Madre del Redentore, vi protegga e vi accompagni con il suo costante aiuto dal cielo.
Con tali sentimenti, imparto a ciascuno di voi, alle vostre famiglie ed alle persone che vivono a Roma, nella Provincia e nel Lazio una speciale Benedizione Apostolica.
Nell'assicurare il contri-



Regione Lazio: il commiato del presidente del consiglio Borgomeio

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Pisa addio! Il presidente del Consiglio regionale Luca Borgomeio si è accomiato stamane dall'aula consiliare della Regione Lazio, salutando il personale, ringraziandolo per il lavoro svolto e consegnando ai quaranta dipendenti, che hanno lasciato il servizio presso il Consiglio nel corso della sesta legislatura, un riconoscimento, una targa e un libro d'arte. "Una cerimonia semplice e cordiale, come sobrio e trasparente e' stato il mio ufficio di presidenza in questi cinque anni di lavoro", ha sottolineato Borgomeio nel corso dell'incontro, cui erano presenti anche il vicepresidente Stefano Paladini e il consigliere segretario Antonello Iannarilli.

logiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali protette, nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria.
3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO